

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 16 (1940-1941)
Heft: 9

Artikel: Ai lettori del "Soldato Svizzero"
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-709305>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



IL SOLDATO SVIZZERO

Ai lettori del „Soldato Svizzero”

Alcune nostre truppe, che si trovano sotto le armi da parecchi mesi, avranno prossimamente la possibilità di rientrare alle loro case e di riprendere, per un certo tempo, il lavoro quotidiano.

Molti soldati perderanno così l'occasione di leggere regolarmente il giornale dell'Esercito.

Ma ciò non deve succedere.

«Il Soldato Svizzero», il giornale che tende ad infondere ed alimentare nei nostri militi la fiamma della fede e dell'amore alla Patria e della dedizione alla nobile causa del nostro Esercito, il giornale che tanta parte ha oggi nella formazione e preparazione morale dei nostri soldati, deve, insieme con essi, entrare non solo nelle caserme e negli accantonamenti, ma raggiungerli anche nelle loro case.

«Il Soldato Svizzero» deve continuare la sua opera di sana propaganda e di educazione anche durante il periodo di congedo.

Ai Comandanti di truppa, che lo hanno fedele ed efficace alleato nell'opera di elevazione spirituale e militare dei reparti loro sottoposti, spetta in primo luogo curare la diffusione del giornale anche durante il prossimo periodo di vacanza militare. Li invitiamo quindi a voler organizzare una regolare distribuzione del giornale, abbonando direttamente i loro subalterni oppure mettendo in circolazione i vari numeri nei centri più numerosi o presso chi ne faccia richiesta.

Raccomandiamo inoltre a tutti i soldati che appena lo possono, di contrarre un abbonamento individuale presso la Casa editrice del «Soldato Svizzero», Brunngasse 18, Zurigo, la quale è sempre a disposizione di tutti per qualsiasi informazione.

La Redazione
e l'Amministrazione.

CASSE DI COMPENSAZIONE Indennità per perdita di salario

I militari che non hanno nessun obbligo di assistenza (che non hanno quindi diritto nè a un assegno per l'economia domestica nè a un assegno per i figli), ma che hanno i requisiti come lavoratore per essere ammessi al beneficio dell'indennità per perdita di salario, ricevono una indennità di 50 centesimi al giorno.

Questi sono i capisaldi su cui si basa l'indennità per perdita di salario. Il Decreto contiene anche altri dispositivi, ma ci dilungheremo troppo se volessimo citarli tutti e riguardando essi i casi particolari rinviando gli interessati al testo del decreto stesso.

Vogliamo invece ora esaminare i punti principali sul funzionamento dell'indennità per perdita di salario e che sono quelli che toccano più da vicino il milite, in quanto che se non vengono rigorosamente osservati provocano l'increscioso e deprecato mancato pagamento della indennità stessa.

Base fondamentale per il buon funzionamento dell'indennità per perdita di salario è il riempimento preciso del questionario giallo. Vi furono — e parrebbe inverosimile — moltissimi militi che riempirono contemporaneamente per il medesimo servizio diversi di questi formulari e per di più dando indicazioni disuguali fra di loro. Citeremo solo alcune differenze quali di nome (su un questionario il nome di battesimo e su un'altro l'appellativo, quale: Giovanni e Nino, Romualdo e Aldo); di domicilio (in uno il domicilio usuale e dei propri famigliari e sull'altro quello di lavoro, per es. nella Svizzera interna); su un questionario figurante come occupato presso un datore di lavoro e sull'altro invece come disoccupato; inesattezze negli obblighi di assistenza ed altre ancora. Queste discordanze hanno creato un vero caos con compilazione di doppi e tripli incarti e la maggior parte dei militi possono recitare il «mea culpa» se non hanno potuto ricevere puntualmente l'indennità loro spettante.

Il milite deve quindi porre la massima attenzione nel

compilare il questionario giallo e dare risposte esatte e conformi alla verità.

Una definizione che purtroppo ancora oggi non è ben compresa è quella se il milite alla sua entrata in servizio è da ritenersi *occupato* o *disoccupato* e di conseguenza quale era l'ultimo datore di lavoro. La questione sembrerebbe a priori molto chiara e della massima semplicità ed invece è proprio qui dove sta il nodo gordiano e la causa principale per la quale moltissime pratiche non poterono essere sollecitamente completate, provocando corrispondenze e inchieste con perdita di tempo inutile, ritardando (od escludendolo addirittura in un primo tempo) il pagamento dell'indennità, sollevando — naturalmente — malcontento e risentimento del milite. Tutte queste cose potevano essere benissimo evitate se l'interessato fin da tutto principio, avesse, con un po' di buona volontà e nel proprio interesse, dato indicazioni precise, inequivocabili.

Deve dichiarare di essere *occupato* e dare l'indirizzo dell'ultimo datore di lavoro, colui che il giorno antecedente alla sua entrata in servizio lavorava (e vi avrebbe potuto continuare a lavorare senza la chiamata sotto le armi) presso un padrone e ciò indipendentemente del tempo da cui si trova a questa dipendenza (basta anche se solo da 1 o 2 giorni). In simile caso è questo ultimo datore di lavoro che deve provvedere al versamento dell'indennità per perdita di salario. Se invece alla sua entrata in servizio il militare non lavorava (fosse anche da pochi giorni) egli era *disoccupato*; in questo caso è la Cassa cantonale di Compensazione che provvederà al pagamento della indennità, ma per averne diritto il milite deve comprovare di aver lavorato i giorni prescritti (150, 120 o 90 a seconda della sua professione) inviando alla Cassa di compensazione le relative dichiarazioni dei datori di lavoro presso i quali ha lavorato nei 12 mesi precedenti la sua entrata in servizio (non tenuto calcolo dei giorni passati in servizio militare, che